Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 3 gennaio 2012

SIA12002
MQ

Oggetto: Trasporto e gestione dei rifiuti. Proroga denuncia rifiuti 2011 per soggetti tenuti al SISTRI (cd. mudino) al 30 aprile 2012. Proroga entrata in vigore SISTRI al 2 aprile 2012 - Nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per i soggetti non tenuti al SISTRI.

Il trasporto e la gestione dei rifiuti è stato sottoposto, negli ultimi dieci giorni, all'entrata in vigore di diverse disposizioni che riguardano in particolare alcuni adempienti degli operatori del settore.
Riportiamo di seguito, in ordine cronologico, i riferimenti normativi e la portata di tali disposizioni.

Proroga denuncia rifiuti 2011 per soggetti SISTRI (cd. mudino) al 30 aprile 2012
Com' è noto, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento degli stessi dovevano, ai sensi dell'articolo 28 del DM 18 febbraio 2011, n. 52 (cd. Testo Unico SISTRI), anziché compilare una denuncia cartacea relativa a tutti i rifiuti trattati nell'anno 2011 (il MUD), compilare l'apposita scheda SISTRI relativa ai soli rifiuti trattati senza detto sistema lo scorso anno ed inserirla sul sito (www.sistri.it) entro e non oltre il 31 dicembre 2011.
Quanto sopra veniva disposto sul presupposto che lo stesso SISTRI fosse entrato in vigore già nello scorso anno.
Poiché il SISTRI non è ancora entrato in vigore, il Ministro dell'Ambiente ha provveduto con proprio decreto 12 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, del 23 dicembre 2011, ha prorogare detto termine al **30 aprile 2012.**
Nell'evidenziare che questo adempimento **non riguarda le imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi,** è doveroso avvertire che anche questo rinvio potrebbe non essere sufficiente, qualora il SISTRI non dovesse partire obbligatoriamente al 2 aprile 2012 (cfr. paragrafo successivo). In tal caso riteniamo che i soggetti tenuti alla comunicazione in oggetto, siano invece obbligati al MUD cartaceo annuale, previsto per i soggetti non tenuti al SISTRI.

Proroga entrata in vigore SISTRI al 2 aprile 2012
L'articolo 13, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (su G.U. n. 302 del 29.12.2011) proroga dal 9 febbraio al **2 aprile 2012**, la data di entrata in vigore del SISTRI – sistema telematico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Si tratta della sesta proroga disposta per questo nuovo sistema (nell'arco dei due anni della sua istituzione), a causa dei problemi legati al suo malfunzionamento e alle difficoltà che esso crea agli operatori del settore, che Conftrasporto non ha mancato di segnalare a tutte le Autorità competenti e ad ogni livello.
Anche questa ennesima proroga viene disposta – così si legge nella relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento in oggetto – "*al fine di consentire un necessario periodo di adeguamento del sistema, per garantire a tutti gli operatori coinvolti di adempiere correttamente agli adempimenti informatici previsti …consentendo inoltre, in tal modo, di adattare il DM cd. "Testo unico SISTRI*", che fin dalla scorsa estate sta subendo delle correzioni che non sono in vigore e devono essere ancora pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto a quest'ultima proroga, di soli 53 giorni, Conftrasporto ritiene che la stessa non sia sufficiente a migliorare il SISTRI sino a renderlo funzionale. Per questa ragione potrà chiedere, nel corso dell'iter di approvazione del decreto legge in esame, un ulteriore rinvio.

Nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per i soggetti non tenuti al SISTRI.

Con DPCM 23 dicembre 2011, su G.U. n. 303 del 31.12.2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), che sostituisce quello precedente (approvato il 27 aprile 2010) e che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni sui rifiuti trattati nel 2011 da parte dei soggetti non tenuti agli adempimenti SISTRI, entro il 30 aprile 2012.
Tra tali soggetti vi sono i produttori di rifiuti urbani e assimilati che sono raccolti in convenzione (fuori dal servizio pubblico di raccolta); i produttori di imballaggi, i produttori di rifiuti da apparecchiature elettrice ed elettroniche (RAEE) ed i produttori di veicoli fuori uso.
Non sono affatto soggetti al MUD (e come visto siopra nemmeno al cd Mudino) i trasportatori di rifiuti speciali e pericolosi.

Il D.M Ambiente 12 novembre 2011, l'articolo 13 del D.L. 216/2011 ed il D.P.C.M. 23.12.2011 sono disponibili al link sotto indicato.

Cordiali saluti.